



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI

### Servizio Appalti

#### Ufficio Gestione Gare

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento

☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422

[serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

Trento, **23 APR. 2012**

Prot. n. S171/2012/ *235468* /3.5/1653-11

**Oggetto** Gara d'appalto: affidamento del contratto di progettazione, costruzione e gestione del  
: "COLLEGAMENTO TRAMITE FUNICOLARE A TERRA TRA S. MARTINO DI CASTROZZA  
E PASSO ROLLE".

### NOTA DI CHIARIMENTI

Con riferimento ai quesiti formulati da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, il Servizio Opere stradali e ferroviarie dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche ha fornito i seguenti elementi di risposta:

#### 1. Quesito:

All'art. 28, c. 3, a pag. 28 dello "Schema di contratto" viene asserito che *"l'impianto farà obbligatoriamente parte del carosello sciistico c.d. "Dolomiti Supersky" ed avrà, conseguentemente, un gestionale di riparto delle tariffe basato sul relativo sistema che contabiizza i passaggi sull'impianto"*.

Si chiede se tale obbligo derivi da un accordo intercorso fra la P.A.T. e il consorzio Dolomiti Supersky in base al quale lo stesso ha accettato l'inclusione dell'impianto nella convenzione. Si chiede inoltre che venga confermato il prezzo del biglietto per la corsa singola, nonché la percentuale di ripartizione da Voi indicati nei documenti di gara. In tale caso si chiede di avere copia di tale accordo.

In caso contrario si chiede di conoscere in quali termini l'impianto possa entrare "obbligatoriamente" nel "Dolomiti Supersky".

#### Risposta:

1. L'obbligo di adesione a Dolomiti Superski non deriva da un accordo tra la Provincia ed il Consorzio ma costituisce una disposizione degli atti di gara. Per quanto riguarda il periodo invernale il prezzo della singola corsa è da intendersi esclusivamente come ipotesi di stima dell'Amministrazione non vincolante per il Concorrente. Rientra nella sfera decisionale del Concorrente prevedere, nel rispetto della normativa provinciale in materia di impianti a fune, la tariffa della singola corsa al fine di massimizzare la resa economica dell'Impianto, così come attiene allo stesso Concorrente l'onere della contrattazione delle migliori condizioni di riparto della tariffa con Dolomiti Superski.

#### 2. Quesito:

Nel "Piano Economico e Finanziario", a pag. 4 e 5, la previsione dei ricavi richiama, come paragone, l'Alpe di Siusi dove l'incremento dei ricavi è avvenuto anche per la chiusura della strada di accesso e quindi l'impianto si configura come reale mobilità alternativa.

Si chiede se nel caso del collegamento al Passo Rolle, l'Amministrazione preveda una analoga chiusura della strada provinciale, per i mesi di apertura dell'impianto.

**Risposta:**

L'ipotesi di chiusura della Statale SS n. 50 da S. Martino al Passo Rolle non è al momento in previsione. L'eventuale limitazione al traffico su tale arteria sarà eventualmente frutto di future valutazioni politiche e strategiche che al momento non è possibile prevedere.

**3. Quesito:**

Nel "Piano Economico e Finanziario" si afferma che il valore teorico di ricavi pari ad € 7 + IVA per ogni passaggio sull'impianto, è stato *"assunto sulla base di tariffe recentemente applicate per impianti analoghi, in termini di portata oraria, nel circuito Dolomiti Supersky"*.

A tal proposito si fa presente che le tariffe degli impianti del "Dolomiti Supersky" sono individuate in base ad una pluralità di caratteristiche tecniche e non in base ai passaggi.

Si chiede quindi di conoscere il caso analogo citato dall'Amministrazione e posto a base dell'individuazione della suddetta tariffa.

**Risposta:**

Si ribadisce quanto già accennato al punto 1: la disciplina delle tariffe è chiaramente illustrata all'art. 28 comma 2 dello "Schema di Contratto". Il prezzo della singola corsa riportato nel documento "Conto Economico Finanziario - Elementi economici di massima" è da ritenersi esclusivamente a livello d'ipotesi di progetto e quindi non vincolante per il Concorrente. E' compito infatti del concorrente, per quanto riguarda il periodo invernale, nel rispetto della normativa provinciale in materia di impianti a fune (limite superiore), prevedere la tariffa al fine di massimizzare la resa connessa alla gestione dell'impianto sulla base delle proprie analisi.

**4. Quesito:**

Il bando di gara prevede un importo di lavori, forniture e progettazione pari ad € 39.037.250,00 + IVA e precisa che il prezzo che verrà corrisposto dall'Amministrazione sarà pari ad € 33.540.250,00 (soggetto a ribasso).

Ne deriva che l'Amministrazione ha stimato la differenza, pari ad € 5.497.000,00, quale risultato finanziario positivo della gestione per 30 anni, a favore del Concessionario.

Si rileva che il "Piano Economico e Finanziario" non comprende l'analisi ed il conteggio a dimostrazione di tale assunto, ma semplicemente una stima di costi - ricavi.

Si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti il Piano Economico e Finanziario completo.

**Risposta:**

Il documento a base di gara "Conto Economico e Finanziario - Elementi economici di massima" assieme al "Quadro economico" ed ai rimanenti documenti a base di gara contiene gli elementi sufficienti alla completa valutazione dell'inquadramento economico e finanziario connesso alla costruzione e gestione dell'opera a meno dei parametri ed indicatori la cui definizione attiene specificamente all'attività di

contrattazione di mercato ed all'attività imprenditoriale in capo al Concorrente. Non si ritiene pertanto di dover fornire ulteriori specifiche ed indicazioni al riguardo.

#### **5. Quesito:**

A fronte di un costo stimato dei lavori, forniture e progettazione pari ad € 39.037.250,00, l'Amministrazione prevede un corrispettivo di € 33.540.250,00 (soggetto a ribasso) con una differenza di € 5.497.000,00 che si ritiene derivi dalla stima fatta dall'Amministrazione del beneficio finanziario derivante dalla gestione.

Si chiede se, a fronte di una diversa valutazione da parte del concorrente dei singoli valori sopra elencati (per esempio aumentando il beneficio della gestione o diminuendolo fino ad annullarlo o porlo come negativo), l'offerta sia comunque congrua purché complessivamente inferiore ad € 33.540.250,00. Conseguentemente si chiede di confermare che il valore stimato dall'Amministrazione pari ad € 5.497.000,00 non è un valore fisso che la stessa detraerà dall'offerta del concorrente.

#### **Risposta:**

Dagli atti di gara, ed in particolare dall'art. 3 comma 2 dello schema di contratto di concessione, risulta chiaro che il corrispettivo della concessione in oggetto è rappresentato unicamente dal prezzo offerto dal concorrente a ribasso dell'importo di € 33.540.250,00 posto a base di gara. Come previsto all'art. 4 dello schema di contratto di concessione, la congruità dell'offerta sarà valutata sulla base del Piano Economico e Finanziario presentato dal concorrente e dalla relativa documentazione a supporto. Pertanto l'offerta dovrà essere completa sia dei giustificativi in merito alla sostenibilità economica e finanziaria, alla redditività dell'impianto e all'analisi dei costi di progettazione e costruzione. Le stime assunte dall'Amministrazione nel proprio progetto non sono pertanto vincolanti.

#### **6. Quesito:**

Nei documenti di gara vengono illustrate tutta una serie di opere complementari all'impianto (parcheggi, piste da sci, impianti a fune, ecc.) che non rientrano nel presente appalto.

Poiché però tali completamenti possono influire in modo determinante sulla valutazione della redditività dell'impianto, si chiede di conoscere i soggetti attuatori di tali opere ed i tempi di realizzazione previsti dall'Amministrazione.

#### **Risposta:**

Nelle valutazioni economiche progettuali non si è tenuto in conto della possibile realizzazione di opere complementari all'impianto al fine di incrementare l'attrattività dal punto di vista sciistico del collegamento. E' facoltà del concorrente prospettare tale ipotesi e ricercare a questo scopo sinergie ed accordi con gli operatori presenti nell'area.

#### **7. Quesito:**

Si chiede di chiarire, con la necessaria precisione, quali siano i vincoli posti dall'Amministrazione a eventuali modifiche di tracciato e di livelletta dell'impianto e della ubicazione delle stazioni di partenza, arrivo e intermedie.

Tale argomento è di rilevante importanza al fine di mettere i concorrenti nelle condizioni di non adottare soluzioni che possano essere considerate "non accettabili" e quindi tali da comportare una non valutazione della proposta o addirittura esclusione dalla gara.

Quanto sopra in quanto si ritiene che l'illustrazione fatta a pag. 4, punti 2.3 e 2.4 delle "Clausole Tecniche" si presti ad interpretazione soggettiva.

Tra l'altro al punto 2.3 si prescrive che il tracciato dovrà essere compatibile con la futura realizzazione della pista, della quale dai documenti non è dato conoscere alcun elemento.

**Risposta**

Il tracciato piano altimetrico e la posizione delle stazioni di partenza, arrivo ed intermedie, rappresentate negli elaborati grafici del progetto preliminare a base di gara, ancorché con la definizione tipica della fase preliminare della progettazione, risultano vincolanti fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'elaborato "Clausole Tecniche". Con riferimento alla futura pista di rientro si evidenzia che il suo ipotetico tracciato è riportato nelle planimetrie di progetto (vedi elab. PT 310.10). L'analisi delle eventuali interferenze dovrà essere effettuata sulla base di tale previsione.

**8. Quesito:**

A pag. 4 del "Conto economico e finanziario" è riportato uno schema riassuntivo dei costi di gestione. Si chiede di conoscere per quale motivo è stata omessa dalla somma, che porta ad € 603.472,00, la voce "Costi di manutenzione straordinaria".

**Risposta:**

A pag. 4 dell'allegato "Conto Economico e Finanziario — Elementi economici di massima" le somme riportate nella prima colonna fanno riferimento al primo anno di gestione. Come chiarito nella quarta colonna della tabella in oggetto, è stato assunto che le spese per la manutenzione straordinaria iniziano a concretizzarsi dal terzo anno di gestione in poi. Ogni diversa valutazione è nella facoltà dei concorrenti.

**9. Quesito:**

Per i necessari approfondimenti geologici e geotecnici si rendono necessarie indagini in situ con sondaggi geognostici.

Si chiede di conoscere se l'Amministrazione sia già in possesso di tali dati o, in caso contrario, se intenda eseguirli direttamente e metterli a disposizione dei concorrenti o se ogni concorrente debba procedere autonomamente.

**Risposta:**

Per quanto riguarda i necessari approfondimenti geologici e geotecnici si rimanda a quanto previsto al capitolo 4 delle "Clausole tecniche".

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RA